



Comune DI TRICASE

Provincia di Lecce
Settore Assetto del Territorio
Piazza G. Pisanelli, 1 – 73039 Tricase LE
Centralino 0833-777111 Fax 0833-777370
www.comune.tricase.le.it
E_mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

REGOLAMENTO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

00.Premesse	2
01.Costituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia.....	2
02.Presentazione di pratiche, domande e istanze varie in materia edilizia	2
03.Protocollo dello Sportello Unico per l'Edilizia	2
04.Modulistica	3
05.Attività edilizia libera	3
06. Permesso di costruire	
Documenti e pareri da allegare.....	4
Interventi subordinati	3
Istruttoria e rilascio	7
Oneri – Durata/Rinnovi - Sanzioni.....	8
Procedura di presentazione della domanda	7
07. D.I.A.	
Collaudo finale	14
Documenti da allegare	11
Interventi subordinati	9
Istruttoria e realizzazione degli interventi	13
Oneri – Durata/Rinnovi - Sanzioni.....	14
Procedura di presentazione	13
08. Ulteriori adempimenti in corso d'opera ed a fine lavori	15
09. Certificato di agibilità.....	15
10. INTERVENTI RICADENTI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLI E/O TUTELATA PER LEGGE.....	16

Premesse

Il presente Regolamento disciplina le attività e le modalità operative dello Sportello Unico per l'Edilizia, la cui istituzione a livello nazionale è stata disposta con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, denominato "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".

Con il presente Regolamento sono state definite:

- a) le procedure per la completa istruttoria ed evasione delle pratiche edilizie;
- b) la modulistica e le schede di controllo necessarie per le singole fasi di istruttoria delle pratiche edilizie.

La preliminare definizione delle procedure, unitamente all'uso di modulistica e di schede di controllo, consente un'istruttoria della pratica che garantisce:

- ✓ la conformità dell'istruttoria alle disposizioni del Testo Unico, per quanto attiene a tempi e modalità;
- ✓ la corretta verifica di conformità del progetto alle norme del P.R.G., alla Strumentazione Attuativa urbanistica e al Regolamento Edilizio vigenti;
- ✓ la maggiore rapidità nell'espletamento delle singole attività e procedure, finalizzate alla definitiva evasione della pratica.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce gli argomenti e le procedure, qualora in contrasto, contenuti nel Regolamento Edilizio vigente.

Nei paragrafi che seguono, quando necessario per semplicità o economia del testo, si intenderà:

- ✓ per "Testo Unico" il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 301;
- ✓ per "S.U.E." o "Sportello Unico" lo Sportello Unico per l'Edilizia;
- ✓ per "D.I.A." la denuncia di inizio attività;
- ✓ per "Permesso" il permesso di costruire

1. Costituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia

Lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Tricase è stato istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n° 117 del 23/12/2011, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, che ha previsto tra l'altro il suo accorpamento al Settore Assetto del Territorio e l'assegnazione dell'incarico di Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia al Responsabile dello stesso Settore Tecnico

2. Presentazione di pratiche, domande e istanze varie in materia edilizia

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 del Testo Unico, le denunce di inizio attività, le domande di permesso di costruire, le istanze, le comunicazioni e qualsiasi altro tipo di corrispondenza, ed ogni altro atto o documentazione comunque connessi all'attività ed alla materia edilizia vanno indirizzati allo Sportello Unico per l'Edilizia.

Il permesso di costruire ed ogni altro atto o certificazione comunque connessi all'attività ed alla materia edilizia sono rilasciati dallo Sportello Unico per l'Edilizia.

3. Protocollo dello Sportello Unico per l'Edilizia

Lo Sportello Unico per l'Edilizia utilizza, come protocollo, il protocollo generale informatico comunale.

Per la protocollazione di pratiche e documenti di competenza dello Sportello Unico, sia in entrata che in uscita, nel protocollo informatico viene inserita la sigla "S.U.E."

Le pratiche e documenti di competenza dello Sportello Unico dovranno essere consegnate dall'Ufficio Protocollo al Responsabile S.U.E. immediatamente.

Per economia procedimentale, lo Sportello Unico per l'Edilizia utilizza, come protocollo interno, il protocollo interno del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.

4. Modulistica

Con determinazione del Responsabile S.U.E. sarà, altresì, approvata la nuova modulistica, redatta dall'Ufficio Amministrativo del Settore Assetto del Territorio in conformità alle disposizioni del Testo Unico.

5. Attività edilizia libera

In forza delle disposizioni dell'art. 6 del Testo Unico, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Qualunque altro tipo di intervento edilizio è subordinato al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di D.I.A., come specificato ai paragrafi successivi.

Sono "interventi di manutenzione ordinaria" (di cui all'art. 3 comma 1.a del Testo Unico) "*gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti*". Normalmente esso tende:

- *alla sostituzione dei manti di copertura dei tetti e delle pavimentazioni delle terrazze, senza alterazione alcuna all'aspetto ed alle caratteristiche originarie;*
- *la impermeabilizzazione dei tetti e terrazze, senza alterazioni alle caratteristiche originarie;*
- *gli interventi per intonaci, pitturazione e rivestimenti interni;*
- *la sostituzione e riparazione di infissi interni ed esterni con altri di identiche caratteristiche;*
- *la sostituzione dei pavimenti;*
- *la sostituzione e l'adeguamento degli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, purché non comportino alterazioni dei locali;*
- *modifiche ai volumi tecnici;*
- *la riparazione delle opere fognanti private.*

Si tratta, in sostanza, di interventi finalizzati a conservare l'immobile in buono stato, mantenendolo nel breve periodo idoneo all'uso cui è adibito.

I proprietari, i possessori o i detentori, a qualsiasi titolo, di beni culturali e paesaggistici indicati all'art.2 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" hanno l'obbligo di sottoporre alla Soprintendenza competente i progetti delle opere di qualunque genere, anche rientranti nell'attività di edilizia libera, al fine di ottenere la preventiva approvazione.

6. Permesso di costruire - Interventi subordinati

Sono subordinati al rilascio del Permesso di costruire le attività ed i lavori che *“costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”* (art. 10 del Testo Unico).

In forza del combinato disposto di cui agli articoli 3 e 10 del Testo Unico, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono i seguenti:

a) gli interventi di nuova costruzione, fra i quali rientrano (art. 3, comma 1° lettera e) del Testo Unico):

“e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato;”

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, intendendosi per tali (art. 3 comma 1° lettera f) del Testo Unico) quelli *“rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”;*

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia *“che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.”* In particolare intendendosi per tali (art. 3 comma 1° lettera d) del Testo Unico) quelli *“rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.*

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.”

6.1 Permesso di costruire - Documenti e pareri da allegare

La domanda di Permesso di costruire va presentata allo Sportello Unico in bollo, usando la modulistica redatta dal S.U.E., e deve dettagliatamente riportare l'elenco dei documenti (titolo di legittimità, relazioni, elaborati di progetto, ecc.) allegati alla pratica.

Alla domanda di permesso vanno allegati, obbligatoriamente:

- a) l'atto o documento (titolo di proprietà, nonché, per i casi consentiti, contratto di enfiteusi, ecc.) che legittimi il diritto a richiedere il permesso di costruire;
- b) la dichiarazione (nel caso in cui non si utilizzi la modulistica comunale, nella quale è ricompresa), firmata congiuntamente dal progettista e dal titolare della domanda, nella quale si attesti espressamente, ciascuno per quanto di propria competenza:
 - che il progetto è conforme alle norme e leggi vigenti, nonché agli strumenti urbanistici comunali;
 - che l'immobile è/non è interessato da vincoli di tutela (statali, regionali, ferroviari, ecc.);
 - che gli interventi previsti in progetto non ledono in alcun modo i diritti dei terzi;
 - che non sussistono impedimenti agli allacciamenti alle reti idriche e fognarie pubbliche o, in caso contrario, che sono allegati specifici progetti alternativi;
 - la legittimità urbanistica ed edilizia della/e preesistenza/e.
- c) il progetto, in triplice copia, obbligatoriamente corredato di relazione tecnica, sempre in tre copie, a firma del progettista.
- d) richiesta autorizzazione PUTT/Paesaggistico o relazione asseverata da parte del progettista delle opere che attesti la veridicità di quanto descritto nel progetto stesso (in quattro copie).

Elaborati di progetto.

Il progetto deve essere costituito dai seguenti elaborati e documenti:

- 1) Relazione tecnica illustrativa contenente le informazioni di carattere generale, la categoria dell'intervento, le caratteristiche costruttive e le modalità di esecuzione, l'indicazione della destinazione d'uso dell'edificio e la descrizione dei materiali da impiegare.
- 2) Documentazione fotografica (obbligatoria in ogni caso e quindi anche per le nuove costruzioni) vistata e datata sul retro dal progettista e corredata, quando necessario, di planimetria con indicazione dei punti di ripresa.
- 3) Estratto in scala degli strumenti urbanistici generali ed attuativi (ove esistente) vigenti e/o adottati, delle planimetrie catastali, dell'aerofotogrammetrico, nei quali si evidenzia l'esatta ubicazione dell'immobile e/o lotto interessato.
- 4) Planimetria d'insieme dell'intervento, corredata da quote altimetriche e da due o più profili significativi, in scala idonea (da 1:200 a 1:500 a seconda dell'estensione dell'intervento), comprendente:
 - i lotti limitrofi e le relative costruzioni esistenti con indicazione delle distanze;
 - le curve di livello della superficie del lotto o piano quotato, quando necessari;
 - le strade;
 - la posizione della sagoma e dei distacchi da fabbricati;

- l'ubicazione ed il numero delle eventuali alberature tutelate da leggi o regolamenti, con specificazione di quelle destinate all'abbattimento per l'esecuzione delle opere edilizie e l'indicazione dell'eventuale zona di reimpianto.
- 5) Le piante quotate dei vari piani, in scala 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo locale, corredate da almeno due sezioni quotate (normalmente una trasversale ed una longitudinale) per ciascun corpo di fabbrica, nonché di tutti i prospetti adeguatamente quotati.
 - 6) Conteggi urbanistici e dimostrazione del rapporto tra la superficie finestrata e la superficie di ogni singolo locale, da riportare sui precedenti elaborati o su elaborato a parte.
 - 7) La determinazione delle superfici in progetto, necessaria al calcolo del contributo di costruzione.
 - 8) Ove non esista la rete idrica e/o fognaria pubblica, la relazione tecnica del sistema di approvvigionamento idrico e/o il progetto del sistema adottato per assicurare l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto.
 - 9) Copia autenticata delle eventuali convenzioni tra confinanti o condomini.
 - 10) Perizia asseverata del tecnico sulla conformità del progetto alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, corredata dei necessari elaborati grafici, ove richiesti dalle norme vigenti.
 - 11) Relazione geotecnica e geologica;
 - 12) Modelli ISTAT, compilati dal progettista, relativi alla rilevazione statistica dell'attività edilizia.
 - 13) Il progetto degli impianti, ove richiesto dalle norme vigenti.
 - 14) Progetto di conformità alle norme di prevenzione incendi, qualora l'intervento interessi attività elencate dal D.P.R. 1 agosto 2011n.151 nella categoria A.
 - 15) La copia autentica, fermo restando l'obbligo di successiva trasmissione di quella registrata e trascritta, dell'atto d'obbligo relativo all'asservimento dell'area che ha espresso la volumetria dell'intervento (art. 29 L. Reg. 56/80), nonché dell'atto di vincolo a parcheggio delle superfici a tale uso obbligatoriamente destinate per legge.
 - 16) Nel caso di interventi su edifici o manufatti esistenti è, altresì, obbligatorio:
 - evidenziare negli elaborati grafici le demolizioni con colore giallo e le nuove opere con colore rosso;
 - allegare al progetto documentazione fotografica particolarmente dettagliata, datata e firmata sul retro dal progettista, nonché corredata di planimetria con indicazione dei punti di ripresa;
 - allegare perizia tecnica sulla legittimità della preesistenza.
 - 17) Per nuovi interventi da realizzarsi in zona agricola, a titolo gratuito, è obbligatoria la certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, che attesti l'idoneità tecnica produttiva del manufatto a realizzarsi e l'attestazione da cui si dimostri, per il titolare della domanda di permesso, la sussistenza del titolo di imprenditore agricolo a titolo principale.

I tecnici progettisti sono tenuti a prevedere sui frontespizi di relazioni, elaborati grafici, ecc., appositi spazi per le vidimazioni ed annotazioni di competenza del S.U.E..

Pareri a corredo della domanda.

In attesa di convenzionamento con gli altri Enti, la domanda deve essere corredata dal parere sanitario, nonché dagli ulteriori pareri, atti di assenso e autorizzazioni di legge, quando necessari ai fini della realizzazione dell'intervento (parere di conformità sul progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, parere della Soprintendenza, autorizzazioni degli enti proprietari all'apertura di accessi su strade statali e provinciali, ecc.).

Poiché il Comune di Tricase è attraversato dalla linea ferroviaria, si segnala, in particolare, che per gli edifici da realizzare in prossimità della linea ferroviaria, a distanza inferiore a 30 metri dalla più vicina rotaia (art. 49 D.P.R. n. 753/80), è necessario acquisire l'autorizzazione in deroga rilasciata dall'Ente ferroviario.

Il parere sanitario può essere sostituito da autocertificazione del progettista, che attesti la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia abitativa-residenziale, ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali (art. 20, comma 1, del Testo Unico).

Il parere sanitario e della medicina del lavoro è obbligatorio nel caso di edilizia non abitativa, nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso di immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale è necessaria l'acquisizione del preventivo parere o autorizzazione prescritti dalle disposizioni di legge, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e al PUTT.

I pareri, gli atti di assenso e le autorizzazioni, quando necessari e non allegati alla pratica, vengono acquisiti dallo Sportello Unico con apposita convocazione di Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt.14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n.241, ed in tal caso le copie degli elaborati tecnici da presentare al S.U.E. devono essere in numero adeguato per l'inoltro ai diversi Enti.

Nel caso fosse richiesto lo scomputo totale o parziale degli oneri, dovrà essere presentato, all'atto di richiesta di permesso di costruire, il progetto approvato delle opere di urbanizzazione che si intende scomputare con il relativo computo metrico estimativo già approvato dal competente ufficio della Settore LL.PP..

6.2 Permesso di costruire - Procedura di presentazione della domanda

La domanda di Permesso di costruire presentata allo Sportello Unico sarà accettata a condizione:

- che sia compilata in tutte le sue parti;
- che sia allegato atto o documento (o autocertificazione) che legittimi il diritto a richiedere il Permesso di costruire;
- che, nel caso in cui non sia utilizzata la modulistica comunale, sia allegata la dichiarazione di cui al punto b) del precedente paragrafo 7.1;
- che i documenti ed i grafici di progetto allegati corrispondano a quelli descritti nella domanda.

E' possibile derogare dalla comunicazione dei dati relativi al direttore dei lavori ed all'impresa esecutrice delle opere, con rinvio alla comunicazione di inizio lavori.

6.3 Permesso di costruire – Istruttoria e rilascio

Ordinariamente (rinviando al Testo Unico per i casi specifici), l'iter per l'istruttoria e l'evasione finale della domanda di permesso di costruire è il seguente:

- 1) Il Responsabile S.U.E., ricevuta la domanda di Permesso dal protocollo generale, previa protocollazione interna, nomina il responsabile del

procedimento, che provvede alla predisposizione della comunicazione di cui all'art. 20, comma 2, del Testo Unico, che viene trasmessa al richiedente entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.

- 2) Qualora le verifiche di cui al punto 7.2 diano esito negativo, il responsabile del procedimento provvede alla predisposizione della comunicazione dell'impossibilità di accettare la pratica e di invito al titolare della richiesta ad adeguarla, ove carente. Qualora, invece, le suddette verifiche forniscano esito positivo, provvede a compilare la scheda "*Pratiche edilizie – Scheda di controllo e accettazione di sportello*", a firmarla ed allegarla alla pratica.
- 3) Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che il progetto sia particolarmente complesso, provvede a comunicare al titolare della pratica, con lettera motivata protocollata S.U.E., il raddoppio dei tempi necessari alla sua evasione, a norma dell'art. 20, comma 8, del Testo Unico. Qualora, invece, non ritenga necessario l'allungamento dei tempi per l'istruttoria, il responsabile del procedimento dopo opportuno controllo dei documenti, appone il proprio parere nello spazio appositamente predisposto sulla scheda "*Pratiche edilizie – Scheda di controllo documenti*", oppure richiede alla parte documentazione necessaria alla integrazione o completamento della pratica.
- 4) In mancanza del parere della ASL (o dell'autocertificazione sostitutiva prevista dall'art. 20, comma 1, del testo Unico) o del parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o dei pareri di altri uffici comunali, il responsabile del procedimento predispone, l'invio del progetto alla locale ASL o ai vigili del fuoco o ad altri uffici comunali per l'acquisizione diretta del parere.
- 5) Entro 60 giorni (o 120 giorni, in caso di raddoppio dei tempi necessari per l'istruttoria) dalla data di presentazione della domanda (con l'eventuale aggiunta dei giorni intercorsi tra la richiesta di integrazione documenti e la loro acquisizione allo Sportello Unico), il responsabile del procedimento, valuta la conformità del progetto alla normativa vigente, provvede a compilare la scheda "*Pratiche edilizie – Scheda di controllo edilizio ed urbanistico*", con proprio parere motivato nello spazio all'uopo predisposto sulla medesima scheda o, per pareri particolarmente complessi, con apposito documento ed a sottoporla al visto del Responsabile S.U.E..
- 6) Il responsabile del procedimento qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al precedente punto 5, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente punto sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al punto 5.
- 7) Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui al punto 4, il dirigente S.U.E. o suo delegato convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
- 8) Entro i successivi 15 giorni, il responsabile del procedimento addetto all'istruttoria della pratica appronta e sottopone alla firma del Responsabile S.U.E. la comunicazione di provvedimento finale, elaborata sulla base del parere di cui al precedente punto 5, ovvero dell'esito della conferenza dei

servizi di cui al punto 7, da trasmettere con lettera raccomandata o provvedimento di notifica al titolare della domanda.

- 9) Assolti gli adempimenti di competenza del titolare della richiesta di Permesso, così come prescritti nella comunicazione del provvedimento finale (presentazione di atto d'obbligo e/o di vincolo a parcheggio, pagamento del contributo di costruzione, ecc.), il responsabile del procedimento della pratica redige sollecitamente il Permesso di costruire in numero di due copie ed acquisisce la firma del Responsabile S.U.E., il quale provvede contestualmente alla vidimazione dei documenti allegati ed all'apposizione della data di firma – che costituisce la data di rilascio – sulle due copie del permesso.
- 10) Il Permesso di costruire resta depositato presso lo Sportello Unico, per il successivo ritiro a cura del titolare della domanda o da parte di altro soggetto a ciò espressamente delegato, previo deposito della delega. La consegna del Permesso è subordinata all'acquisizione, da parte del personale di sportello, delle ricevute di pagamento dei diritti di segreteria e della marca da bollo da apporre sul permesso e sugli elaborati.
- 11) Al momento del ritiro del Permesso, il personale addetto (messi notificatori) provvede a notificare alla parte il provvedimento. Quindi, trasmette una copia del Permesso all'ufficio competente per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune – in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 7, del Testo Unico.
- 12) Terminato il periodo di affissione, il personale addetto alla tenuta dell'archivio informatizzato provvede ad acquisire la copia di Permesso affissa all'albo e ad archiviare la pratica.

I termini per la definizione dell'istruttoria e l'evasione finale della domanda di permesso di costruire sono estesi tenendo conto dei periodi di ferie e festivi.

6.4 Permesso di costruire – Oneri – Durata/Rinnovi - Sanzioni

Oneri.

- marca da bollo da €. 14,63;
- diritti di segreteria per provvedimento finale;
- oneri di concessione calcolati in base al tariffario.

Inserire tabella oneri approvato con deliberazione CC. N. 25 del 26/05/2010

Durata/Rinnovi.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato (senza più allegare documentazioni nel caso in cui la normativa sia rimasta invariata), solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.22 del Testo Unico. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni.

Sanzioni.

Sono definite dai seguenti articoli:

- Art. 31 del Testo Unico – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- Art. 34 del Testo Unico – Interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire;
- Art. 34 del Testo Unico – Sanzioni penali;

Le sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso sono applicabili anche ai casi delle denunce di inizio attività presentate in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art.22 comma 3 del Teso Unico.

7. D.I.A. - Interventi subordinati

Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (art. 22 del Testo Unico) tutti gli interventi non subordinati al permesso di costruire o non rientranti nei casi di attività edilizia libera, esaminati nei paragrafi precedenti, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi, del regolamento edilizio e delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

In particolare ai sensi dell'art.22 comma 1 o 2 del Testo Unico sono realizzabili mediante D.I.A. i lavori di:

manutenzione straordinaria :

- *il consolidamento di strutture verticali ed il rifacimento di solai di calpestio, scale e coperture, con divieto di modificare la quota d'imposta e senza alterazione alcuna allo stato dei luoghi, né planimetricamente né quantitativamente rispetto alla superficie ed ai volumi esistenti;*
- *rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici;*
- *l'apertura, chiusura o modificazione di parti esterne o finestre, soltanto se rivolte a ripristinare una situazione precedente;*
- *la realizzazione di opere accessorie che non comportino, comunque, aumento di volume o di superfici utili (es. sistemazioni esterne, recinzioni, scale di sicurezza, impianto di ascensori);*
- *la realizzazione di volumi tecnici indispensabili a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici.*

restauro e risanamento conservativo:

- *il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;*
- *l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso;*
- *l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*
- *mutamento d'uso funzionale (senza opere edili) compatibile con la zona in cui ricade senza alterare gli standard edilizi di cui al D.M. n. 1444/68 (gratuito).*

ristrutturazione edilizia rientrante nei casi specificati nell'art.10 comma 1 lettera c) del Testo Unico. Intervento rivolto a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio anche in tutto o in parte diverso dal precedente. Normalmente esso tende:

- *a modificare le caratteristiche, il taglio e la composizione delle unità edilizie e/o l'altezza netta interna dei locali;*
- *a combinare - anche parzialmente - la tipologia dell'edificio e/o la o le sue destinazioni d'uso;*

- *ad adeguare l'edificio ai mutati processi tecnologici e/o produttivi.*

Le opere possono essere perciò finalizzate:

- *al ripristino dei caratteri originari (eliminazione delle superfetazioni);*
- *a limitati mutamenti altimetrici (in diminuzioni);*
- *a mutamenti nel taglio degli alloggi (gli oneri vanno versati per la parte da cedere o da accorpare);*
- *a mutamenti delle destinazioni d'uso (nel rispetto degli indici indicati nelle singole zone. Si precisa che in caso di mutamento d'uso con destinazioni di Snr, devono essere versati gli oneri in riferimento alla nuova destinazione anche in assenza di esecuzione di opere.)*
- *Pertanto sono interventi di ristrutturazione edilizia:*
- *le modifiche strutturali effettuate all'interno dell'edificio lasciando sostanzialmente inalterato l'involucro, cioè l'insieme delle strutture perimetrali;*
- *gli interventi che, senza modificare le strutture, trasformano i caratteri distributivi e architettonici dell'edificio.*

Costituiscono quindi, ristrutturazione edilizia anche gli interventi ricostruttivi, previa integrale demolizione, qualora il risultato coincida nella volumetria e nella sagoma con l'edificio preesistente.

- variante a permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifica la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma dell'edificio e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
- installazione di manufatti leggeri, prefabbricati, strutture in genere su suolo privato atte a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- intervento pertinenziale che comporti la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- parcheggi pertinenziali art.9 comma 1 legge 122/1989, come sostituito dall'art.137 comma 3 del Testo Unico
- volumi tecnici non inferiori al 2% dell'unità immobiliare della superficie utile.

Possono essere realizzati mediante D.I.A., ai sensi dell'art.22 comma 3 del Testo Unico, anche i seguenti interventi edilizi, ordinariamente assoggettati al permesso di costruire:

- a) gli interventi rientranti nelle varie casistiche di ristrutturazione edilizia;
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani urbanistici attuativi, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- c) gli interventi di nuova costruzione, in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali.

È fatta comunque salva la facoltà dell'interessato di ricorrere al permesso di costruire, per interventi eseguibili con la procedura della D.I.A., nel caso in cui si senta più tutelato dall'aver ottenuto un atto di assenso esplicito da parte della

Pubblica Amministrazione. In tal caso (art. 20, comma 10- bis, del Testo Unico), il termine per il rilascio del permesso di costruire è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Gli interessati possono richiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi sottoposti a D.I.A. di cui ai commi 1 e 2 dell'art.22, senza l'obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo il caso in cui la D.I.A. è presentata in alternativa al permesso di costruire. In caso di intervento soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, sarà predisposto con chiarezza e dettaglio obbligatoriamente a cura del progettista specifica relazione contenente tutti i dati ed i calcoli, in modo da consentire al SUE le necessarie verifiche.

Le ricevute di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, se dovuti, vanno obbligatoriamente allegati in originale alla D.I.A.; in mancanza, si procederà alla sospensione dei lavori.

Per gli interventi di cui al precedente punto b) il progettista è tenuto, altresì, a comunicare gli estremi del piano attuativo, della convenzione stipulata per l'attuazione di detto piano e dell'eventuale permesso rilasciato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché a relazionare sulle speciali condizioni e sull'assolvimento degli adempimenti previsti in convenzione.

7.1 D.I.A. – Documenti da allegare

Nella denuncia vanno obbligatoriamente indicati (senza rinvii a comunicazioni successive) il tecnico progettista e direttore dei lavori (abilitato all'esercizio della libera professione) e l'impresa a cui si affidano i lavori; inoltre, va obbligatoriamente riportato l'elenco dettagliato dei documenti (titolo di legittimità, relazioni, elaborati di progetto, ecc.) allegati alla pratica.

Alla D.I.A. vanno allegati, altresì obbligatoriamente:

- a) dettagliata relazione a firma del tecnico progettista, nella quale si dimostri e si asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, sono conformi ai regolamenti edilizi vigenti e rispettano le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie;
- b) atto o documento (titolo di proprietà, nonché, per i casi consentiti, contratto di enfiteusi, ecc.) - o autocertificazione - che legittimi il diritto a presentare la D.I.A.
- c) dichiarazione (nel caso in cui non si utilizzi la modulistica comunale, nella quale è ricompresa), firmata congiuntamente dal progettista e dal titolare della denuncia, nella quale si dichiara espressamente, ciascuno per quanto di propria competenza:
 - che gli interventi previsti in progetto non ledono in alcun modo i diritti dei terzi;
 - che l'immobile è/non è interessato da vincoli di tutela (ministeriali, di PUTT/P regionale, ferroviari, ecc.);
 - (esclusivamente per nuove costruzioni, nei casi consentiti) che non sussistono impedimenti agli allacciamenti alle reti idriche e fognarie pubbliche o, in caso contrario, che sono allegati specifici progetti alternativi;

- d) il progetto, in triplice copia, obbligatoriamente corredato di relazione tecnica di progetto (distinta dalla relazione di cui al punto "a)" precedente), sempre in tre copie, a firma del progettista;
- e) la documentazione fotografica (sempre ed in ogni caso) dell'immobile oggetto dell'intervento, vistata e datata sul retro dal progettista;
- f) la dichiarazione sulla produzione e destinazione dei rifiuti inerti (non rinviabile, come per il permesso di costruire, alla comunicazione di inizio lavori) o la motivata dichiarazione di assenza di rifiuti.

I tecnici progettisti sono tenuti a prevedere sui frontespizi di relazioni, elaborati grafici, ecc., appositi spazi per le vidimazioni ed annotazioni di competenza del S.U.E..

Elaborati del progetto.

Premesso che la D.I.A., quale titolo abilitativo all'esecuzione di un intervento edilizio, ha le stesse valenze del permesso di costruire, alla denuncia vanno allegati gli stessi elaborati di progetto richiesti per il permesso di costruire.

Per interventi di modesta entità è consentito eliminare gli elaborati grafici palesemente inutili e ridondanti.

A titolo esemplificativo. Per interventi di manutenzione di particolare rilevanza dei rivestimenti esterni di un edificio (tali da doversi considerare interventi di manutenzione straordinaria e quindi soggetti alla procedura della D.I.A.), può bastare la documentazione fotografica, a condizione che non si apportino alcuna modifica all'edificio.

Qualora, invece, l'intervento comporti modifiche delle facciate, quali spostamenti di accessi e finestre, è necessario allegare alla D.I.A. non solo gli elaborati grafici dei prospetti (ante e post operam), ma anche gli elaborati grafici delle piante dell'edificio (ante e post operam), che consentano di verificare il permanere delle condizioni di salubrità ed igienicità degli ambienti interni.

Per interventi che necessitano di atto di asservimento dell'area e/o vincolo a parcheggio, detti atti vanno obbligatoriamente allegati alla D.I.A.; in mancanza, si procederà alla sospensione dei lavori.

Pareri.

Gli interventi per i quali può essere presentata la denuncia di inizio attività e che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e al PUTT.

Non sono normalmente dovuti pareri di altri enti, essendo sufficiente l'obbligatoria asseverazione, da parte del progettista, circa il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

I pareri, gli atti di assenso e le autorizzazioni, quando necessari e non allegati alla pratica, vengono acquisiti dallo Sportello Unico con apposita convocazione di Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt.14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n.241, ed in tal caso le copie degli elaborati tecnici devono essere in numero adeguato per l'inoltro ai diversi Enti.

Per nuove costruzioni, nei casi consentiti tramite la procedura della D.I.A., sono però dovuti tutti i necessari pareri di legge, alla stregua del permesso di costruire. In mancanza, essi sono acquisiti con convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt.14,14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n.241, ed in tal caso le copie degli elaborati tecnici devono essere in numero adeguato per l'inoltro ai diversi Enti.

7.2 D.I.A. - Procedura di presentazione

Almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, il proprietario dell'immobile o chi ne abbia titolo presenta la denuncia allo Sportello Unico, usando la modulistica redatta dalla Ripartizione Tecnica, che sarà accettata alle seguenti condizioni:

- pagamento dei diritti di segreteria relativi all'istruttoria della pratica;
- che la D.I.A. sia compilata in tutte le sue parti;
- che sia allegato il titolo (o autocertificazione) che legittimi il diritto a presentare la D.I.A.;
- che, nel caso in cui non sia utilizzata la modulistica comunale, sia allegata la dichiarazione di cui al punto c) del successivo paragrafo 8.3;
- che i documenti ed i grafici di progetto allegati corrispondano a quelli descritti nella denuncia;
- che sia allegata la dichiarazione di produzione e destinazione dei rifiuti inerti (derogabile solo per casi evidenti di assenza dei rifiuti inerti).

Qualora le suddette verifiche, diano esito negativo, il responsabile dello S.U.E. o suo delegato comunica l'impossibilità di accettare la pratica ed invita il titolare della richiesta ad adeguarla, ove carente.

7.3 D.I.A. – Istruttoria e realizzazione degli interventi

Fermo restando che quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.P.R. n. 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni ***“il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente Ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari”***, ordinariamente (rinviando al Testo Unico per i casi specifici), l'iter per l'istruttoria della D.I.A. è il seguente:

- 1) Il Responsabile del S.U.E., o suo delegato, ricevuta la domanda di inizio attività dal protocollo generale, previa protocollazione interna, nomina il responsabile del procedimento.
- 2) Nel caso in cui il Responsabile del S.U.E., o suo delegato, apponga già il proprio nulla osta sulla cartella edilizia, il responsabile del procedimento ed il personale addetto all'istruttoria provvede a timbrare i documenti e gli eventuali elaborati di progetto, trasmette la pratica per l'archiviazione.
- 3) Nel caso in cui il Responsabile del S.U.E., o suo delegato, disponga già sulla cartella edilizia comunale motivato ordine di sospensione delle attività denunciate, il responsabile del procedimento appronta l'apposito ordine di sospensione, lo sottopone alla firma del Responsabile del S.U.E. e provvede all'espletamento delle attività necessarie alla sua notifica.
- 4) Nel caso in cui il Responsabile del S.U.E., o suo delegato, disponga l'istruttoria della pratica, nominando il responsabile del procedimento, quest'ultimo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia,

provvede a compilare la scheda “*Pratiche edilizie – Scheda di controllo document*” e la scheda “*Pratiche edilizie – Scheda di controllo edilizio ed urbanistico*”, che sottopone al visto del Responsabile del S.U.E., o suo delegato.

- 5) In caso di carenze documentali, viene approntata e sottoposta alla firma del Responsabile del S.U.E., o suo delegato, motivata richiesta, indirizzata al titolare della denuncia, dei documenti necessari alla integrazione o completamento della pratica con imposizione di sospensione delle attività.
- 6) Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, ove non sia già allegato alla denuncia, il dirigente S.U.E. o suo delegato convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. In tal caso i lavori possono iniziarsi non prima di trenta giorni dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole della conferenza, la denuncia è priva di effetti.
- 7) La sussistenza del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori è provata dalla copia della denuncia di inizio attività, da cui risulti la data di ricevimento della denuncia (timbro d’arrivo comunale rilasciato contestualmente alla presentazione della denuncia), l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
- 8) Il responsabile del procedimento addetto all’istruttoria della pratica, entro i termini di cui al precedente punto 4, nel caso in cui sia riscontrata la non conformità della denuncia alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, appronta e sottopone alla firma del Responsabile S.U.E., o suo delegato, l’ordine di non effettuare il previsto intervento e in caso di falsa attestazione del professionista firmatario, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza.

E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Per quanto attiene alla pubblicità della D.I.A., nulla dispone il Testo Unico; pertanto, la stessa non viene esposta all’albo pretorio.

I termini per la definizione dell’istruttoria della D.I.A. sono estesi tenendo conto dei periodi di ferie e festivi.

7.4 D.I.A. – Collaudo finale

Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

7.5 D.I.A. – Oneri – Durata/Rinnovi - Sanzioni

Oneri di urbanizzazione.

- diritti di segreteria;
- oneri di concessione calcolati in base al tariffario.

Durata/Rinnovi.

La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. Ultimato l'intervento, il direttore dei lavori rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo Sportello Unico, con cui si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

Sanzioni.

Sono definite dai seguenti articoli:

- Art. 37 del Testo Unico – Interventi eseguiti in assenza della denuncia di inizio attività;
- Artt. 36 e 44 del Testo Unico – Interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire o in difformità da esso (in caso di D.I.A. presentata in alternativa al permesso di costruire)

8. Ulteriori adempimenti in corso d'opera ed a fine lavori

Per gli ulteriori adempimenti in corso d'opera ed a fine lavori, di competenza sia del titolare del permesso di costruire o della D.I.A. (quali: deposito dei calcoli statici, deposito della relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo finale, etc.), non sussistono valutazioni discrezionali in ordine alle procedure amministrative. Pertanto, si osserveranno le norme dettate dal Testo Unico.

9. Certificato di agibilità

La richiesta per il rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento dal soggetto titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività (o i loro successori o aventi causa).

Il certificato di agibilità è necessario per gli edifici, o parti di essi, destinati ad un utilizzo che comporti la permanenza dell'uomo, sia questa caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di soggiorno prolungato che caratterizza l'uso abitativo.

Le pratiche edilizie devono conclusivamente essere corredate del certificato di agibilità esclusivamente nei seguenti casi (art. 24, commi 1 e 2, del Testo Unico):

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti, che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici stessi e degli impianti in essi installati.

Il certificato di agibilità viene rilasciato a seguito di apposita domanda usando la modulistica redatta dal Settore Assetto del Territorio, da presentare allo Sportello Unico a cura dell'interessato entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.

In forza dei disposti combinati dell'art. 24, comma 3, del Testo Unico e dell'art. 47 della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56, la mancata presentazione della domanda entro 1 (uno) anno dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

La domanda va presentata in bollo e deve essere corredata dai seguenti documenti, ove questi non siano stati prodotti precedentemente:

- a) richiesta di accatastamento dell'edificio in duplice copia;
- a) per l'edilizia abitativa –residenziale, dichiarazione sottoscritta dal richiedente il certificato di agibilità e dal direttore lavori in cui si attesti al conformità delle opere eseguite al progetto
- b) approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- c) per l'edilizia non residenziale è obbligatorio il parere sanitario e della medicina del lavoro;
- d) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesti la conformità degli impianti alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del Testo Unico, nonché all'art. 1 della legge 9 gennaio 1991 n. 10,
- e) ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto;
- d) certificato di collaudo statico;
- e) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Il certificato di agibilità, fatte salve le richieste di integrazione di documenti da avanzare entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, va rilasciato dal Responsabile del S.U.E. o suo delegato, previa eventuale ispezione dell'edificio:

- entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, nel caso in cui il progetto allegato al titolo abilitativo sia corredato del parere dell'A.S.L.;
- entro 60 giorni, nel caso in cui il suddetto parere sia stato sostituito da autodichiarazione.

Trascorsi i suddetti termini, subentra il silenzio-assenso e l'agibilità si intende attestata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Testo Unico; in tal caso, il Responsabile del S.U.E. o suo delegato rilascia apposita "*Dichiarazione*" attestante la predetta agibilità.

10. INTERVENTI RICADENTI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLI E/O TUTELATA PER LEGGE.

I lavori e le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori o degli immobili ricadenti in area sottoposta a vincoli statali o regionali e/o sottoposti a tutela per legge non possono essere oggetto di permesso a costruire, autorizzazioni edilizie, denuncia di inizio attività e/o qualsiasi atto comunque denominato che abiliti l'esecuzione dei lavori, senza il preliminare rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela.

La modulistica e la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento della predette autorizzazioni e/o pareri, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Tricase www.comune.tricase.le.it/ nella sezione modulistica.